

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

DEL 23 marzo 2016

OGGETTO:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione consiglio comunale n. 35/2015). Dismissione quota di partecipazione del "Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese, società cooperativa a.r.l. Provvedimenti.

L'anno Duemilasedici

Addì Ventitré

Del mese di Marzo

Alle ore 9,28

nella sala Consiliare Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 17.3.2016

n. 8432

si è riunito il Consiglio Comunale

In seduta

Pubblica

di Prima convocazione

Presiede la seduta il Sig.

Giordano Gianluca

in qualità di

Presidente

del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, Ing. Cosimo Ferraioli

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18 e assenti, sebbene invitati, n. 6 Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Amarante Rita	SI	13	Lanzione Ivan	NO
2	Ariaudo Giuseppe	SI	14	Lato Eugenio	SI
3	D'Ambrosio Claudio	NO	15	Manzo Carla	SI
4	D'Ambrosio Giancarlo Palmiro	SI	16	Mainardi Antonio	SI
5	D'Aniello Maria	SI	17	Mauri Pasquale	SI
6	D'Antuono Luigi	SI	18	Mercurio Gaetano	SI
7	D'Auria Domenico	NO	19	Milo Alberto	NO
8	Falcone Roberto	SI	20	Pauciulo Alfredo	SI
9	Fattoruso Carmela	SI	21	Pepe Maddalena	NO
10	Fasano Vincenzo	SI	22	Russo Annamaaria	SI
11	Ferrara Vincenzo	NO	23	Sorrentino Giacomo	SI
12	Giordano Gianluca	SI	24	Sorrentino Massimiliano	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Avagnano – Russo – Padovano – Barba

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale

Dott. Domenico Gelormini

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tutti gli interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento del Presidente che illustra la proposta di deliberazione n. 15 del 2 marzo 2016 del Responsabile dell'U.O.C. Lavori Pubblici e Patrimonio, allegata al presente atto; ad oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione di C.C. n. 35/2015). Dismissione quota di partecipazione del "Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese – Società cooperativa a.r.l." Provvedimenti;

Vista la proposta di deliberazione n. 15 del 2 marzo 2016 del Responsabile dell'U.O.C. Lavori Pubblici e Patrimonio;

Dato atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso con nota in data 23 marzo 2016 n. 9059, con la formula prende atto;

Ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 19 – assenti 6 (D'Ambrosio Claudio – D'Auria – Ferrara – Lanzione - Milo – Pepe); voti favorevoli 19;

Ascoltata la proclamazione della votazione per l'immediata eseguibilità, dallo stesso esito;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 15 del 2.3.2016 del Responsabile dell'U.O.C. Lavori Pubblici e Patrimonio, ad oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione di C.C. n. 35/2015). Dismissione quota di partecipazione del "Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese –Società cooperativa a.r.l., allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto dismettere la quota di partecipazione posseduta da questo ente, pari al 6,25%, per un valore nominale iniziale di € 2.582,29, richiedendo al medesimo consorzio la liquidazione;

Di dare mandato al Responsabile dell'U.O.C. Lavori Pubblici e Manutenzione di comunicare tale decisione alla società per avviare le procedure previste dallo statuto sociale e per l'uscita dell'ente dalla società;

Di dare mandato al responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse di valutare il valore attuale di mercato delle quote societarie detenute, per la loro liquidazione;

Di dare alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Proposta di deliberazione n. 15 del 2/3/2016

**Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione di C.C. n. 35/2015).
Dismissione quota di partecipazione del "CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO
NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a r.l.". Provvedimenti.**

IL RESPONSABILE UOC LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Premesso:

- Che la legge 23.12.2014 n. 190, nell'ottica di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette;
- Che, a tal fine, il comma 611 della legge 190/2014, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni, ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e della partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- Che il successivo comma 612, della legge citata, ha previsto che entro il 31 marzo 2015, gli enti locali definissero e approvassero un piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni possedute e che entro il 31 marzo 2016 venga predisposta una relazione sui risultati conseguiti, da inviare alla Corte dei Conti ;
- che, in attuazione delle norme citate, l'Amministrazione Comunale, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10.7.2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, demandando agli uffici preposti la predisposizione degli atti necessari per le partecipazioni da dismettere;
- che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è prevista, fra l'altro, la dismissione delle quote societarie detenute del "CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a.r.l.", pari al 6,25%;
- Che l'articolo 8 dello Statuto societario prevede il recesso del socio nei casi previsti dalla legge oltre che per perdita dei requisiti nello stesso disciplinati e che il successivo articolo



10 stabilisce che i diritti degli Enti soci uscenti, a norma degli articoli precedenti, sono regolati dal disposto dell'articolo 2529 del codice civile e il pagamento della liquidazione deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio;

- Che il comma 569 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 68/2014, dispone che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota al socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile;

Ritenuto:

- di dare esecuzione al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di cui alla deliberazione consiliare n. 35/2015 e per l'effetto di dismettere la quota posseduta del 6,25% della Società medesima, pari ad un valore nominale iniziale complessivo delle quote di € 2.582,29, chiedendone, a conclusione delle procedure previste dallo Statuto e sopra riportate, la liquidazione, non ritenendo più tale partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che la liquidazione delle quote azionarie possedute dall'ente, deve avvenire in funzione della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché dall'eventuale valore di mercato

Visto l'atto costitutivo e lo statuto del "CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a r.l." ove agli articoli richiamati sono indicate le modalità per cedere la quota posseduta da questo ente;

Ritenuto di dare esecuzione al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di cui alla delibera consiliare n. 45/2015 e per l'effetto di dismettere la quota del 6,25% del Consorzio medesimo chiedendone la liquidazione, come previsto all'articolo 10 dello statuto consortile;

Visti gli articoli 2529, 2530, 2536, 2545-quinquies del codice civile;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000;


PROPONE

- Di dismettere la quota di partecipazione posseduta da questo ente, pari 6,25%, e per un valore nominale iniziale di € 2.582,29, del "CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO

NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a r.l. “, richiedendo al consorzio medesimo la liquidazione;

- Di dare mandato al responsabile dell’U.O.C Programmazione e Risorse di valutare il valore attuale di mercato delle quote societarie detenute per la loro liquidazione;
- Di comunicare alla medesima società l’intenzione dell’Ente di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta e di avviare le procedure previste dalla statuto per l’alienazione della quota o, comunque, per l’uscita dell’Ente dalla società;
- Di trasmettere copia della delibera di approvazione della presente proposta al “CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL’AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a r.l. “, con sede in Pagani (Salerno);
- Di dare alla deliberazione di approvazione della presente proposta l’immediata eseguibilità.

Il Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici e Manutenzione
dott. Giovanni Losco





**Oggetto. Piano di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione di C.C. 45/2015).
Dismissione quota di partecipazione della società per azioni " CONSORZIO
ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa
a r.l." - Provvedimenti.**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 17/04/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere ~~FAVOREVOLE~~
Angri

Il Responsabile U.O.C.
Lavori Pubblici e Patrimonio
dott. Giovanni Losco

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 17/04/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere ~~FAVOREVOLE~~
Angri addì,

Il Responsabile U.O.C.
Programmazione e Risorse
Dott.ssa Angela Pauciulo

COMUNE DI ANGRI
(Provincia di Salerno)
Collegio dei Revisori



Comune di Angri



c_a294_0009059/2016

Prt.G.0009059/2016 - E - 23/03/2016 08:29:58
Smistamento: UOC_DIRIGENZIALE

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

Al Responsabile UOC Programmazione e Risorse

Al Responsabile UOC LL.PP e Patrimonio

Verbale n. 08 del 22/03/2016

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17,30, presso i locali del Comune di Angri si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame del

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE -
PROPOSTA N. 15 DEL 2/3/2016 - DISMISSIONE QUOTA PARTECIPAZIONE " "
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE-
SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Canzano Presidente
- Dott. Bartolomeo Ianniciello Componente
- Dott. Angelo D'Addesa Componente.

Il Collegio Dei Revisori

Premesso

- Che ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2014 e successive, gli Enti devono predisporre l'avvio di un processo di razionalizzazione e conseguente dismissione delle quote possedute, in data 31/3/2016;

Vista la proposta di delibera, di cui prima

Vista la documentazione allegata in merito alla suddetta;

- **Ritenuto** che l'Ente abbia adempiuto solo in parte agli obblighi di legge, in quanto alla data del presente non risulta un concreto ed obbligatorio piano di dismissione a mezzo la valorizzazione delle proprie quote societarie da dimettere, né l'individuazione o proposta di acquisto di potenziale acquirente;

PRENDE ATTO


Della proposta, così come depositata agli atti del Collegio e intima l'Ente a voler provvedere in merito, in ossequio a quanto sancito per leggi vigenti.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giuseppe Canzano

Dott. Bartolomeo Ianniciello

Dott. Angelo D'Addesa



0 l'attuazione di ogni e qualsiasi servizio tecnico, economico ed amministrativo per conto dei Soci ed ogni altra iniziativa utile alla collettività per l'economia del settore, ove il Consorzio opera.

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni ipotecarie, mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi per i quali è costituito e potrà partecipare ad organizzazioni regionali e nazionali aventi gli stessi scopi e le stesse finalità.

Il Consorzio è retto dai principi della previdenza, della mutualità e della Cooperazione e sarà regolamentata dalle leggi vigenti in materia.

Tuttavia il Consorzio, fermi restando i suoi scopi di mutualità cooperativistica, potrà estendere i suoi servizi, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature, anche ai suoi Soci, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ed alle condizioni stabilite dal Consiglio medesimo.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 3

Il numero dei Soci è illimitato: possono far parte del Consorzio oltre agli Enti che partecipano alla costituzione:

- a) i Comuni ricadenti nel comprensorio dell'Agro Sarnese Nocerino;
- b) Enti Pubblici, Provinciali e Regionali che si propongano il fine di valorizzazione agricola;
- c) Associazione di produttori agricoli e loro consorzi i cui soci conducano aziende nell'ambito delle competenze territoriali degli Enti promotori;
- d) cooperative e consorzi di operatori economici del mercato non appartenenti a categorie professionali agricole;
- e) singoli imprenditori e persone giuridiche che svolgano la propria attività nell'ambito del settore agricolo o in settori comunque attinenti o collegati ad esso.-

ARTICOLO 4

Per far parte del Consorzio occorre fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione comprovando di trovarsi nelle condizioni fissate dal precedente articolo. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente, della persona giuridica o dal titolare dell'impresa individuale e deve essere accompagnata dalla deliberazione dell'organo Sociale o Istituzionale competente a decidere, quando tale deliberazione sia richiesta a termini del rispettivo Statuto.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo di tre mesi.

La decisione di non accoglimento o la mancata decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile da parte del richiedente.

Il richiedente deve versare, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'intero ammontare delle azioni sottoscritte, che non possono essere meno di cinque e l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione annualmente dopo l'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 5

Tutti i soggetti indicati nell'articolo 3 eccezion fatta per gli Enti pubblici territoriali che intendano aderire, dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) domanda di ammissione soci;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, debitamente omologato dal competente Tribunale;
- c) certificato della Prefettura comprovante la regolare iscrizione nel registro, se trattasi di Cooperative;
- d) copia della delibera dell'organo competente a decidere l'adesione al Consorzio firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione se il richiedente è dotato di tale organo amministrativo;
- e) estratto del libro dei soci firmato dal legale rappresentante pro tempore;
- f) certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese di data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione della domanda;
- g) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- h) certificato del Tribunale, in caso di persona giuridica, attestante che il richiedente è nel libero esercizio delle sue funzioni e non in stato fallimentare.

ARTICOLO 6

L'ammissione a socio comporta l'incondizionata accettazione del presente statuto, e delle norme regolamentari del consorzio.

ARTICOLO 7

Decadono dalla qualità di soci gli Enti per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta oppure sia dichiarato il fallimento.

ARTICOLO 8

Oltre ai casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e provvedere in conseguenza.

ARTICOLO 9

Oltre che i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione ed assegnazione del termine di giorni 30 per le deduzioni, può escludere il socio:

- a) che svolga attività concorrenziale con quella esercitata dal Consorzio o dallo stesso promosse o agevolate all'interno della struttura mercatale;
- b) che prenda parte ad imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti o che sia di struttura o persegua finalità contrastanti con quelle del Consorzio;
- c) che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
- d) che senza giustificati motivi non contribuisca efficacemente al conseguimento degli scopi consortili;
- e) che pregiudichi in qualunque modo l'attività degli organi associati e del Consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio Arbitrale entro 15 giorni dalla notizia.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera di esclusione.

ARTICOLO 10

I diritti degli Enti soci uscenti a norma degli articoli precedenti saranno regolati dal disposto art.2529 del c.c. Il pagamento della liquidazione deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio.

Ove il socio uscente non faccia domanda di rimborso le somme spettanti saranno devolute al fondo di riserva ordinaria

Resta ferma pertanto la responsabilità dei Soci che perdono la qualità di soci, a norma dell'art.2536 del c.c.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI - BILANCIO

ARTICOLO 11

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale consortile, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di £.1.000.000 ciascuna;
- b) dalla riserva ordinaria costituita dalla quota dei residui attivi, di cui all'art.14;
- c) dalle riserve straordinarie;
- d) dagli eventuali accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi;

e) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga, a qualunque titolo, al Consorzio.

Le quote sottoscritte non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, essendo esse vincolate, in ogni caso, a favore del Consorzio per gli obblighi, di qualsiasi natura, contratti dai Soci verso di esso.

Si applica l'art. 2530 C.C..

ARTICOLO 12

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio del Consorzio da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

ARTICOLO 13

Gli avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio dedotto almeno il 30% destinato alla riserva ordinaria, saranno ripartiti (salva contraria deliberazione dell'assemblea) come segue:

a) agli Enti soci spetterà un compenso sul capitale effettivamente versato in misura non superiore al tasso legale di interesse o se superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 punti e mezzo;

b) il 3% (tre per cento) o quella diversa quota che sarà prevista dalla legge degli utili, al netto delle riserve obbligatorie, sarà destinato ad incremento dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) la parte eventualmente residua sarà destinata:

- per il 50% ai fini mutualistici ed assistenziali o a corsi di istruzione professionale da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione;

- per il restante 50% alla riserva straordinaria.

E' fatto divieto di distribuire ai soci operatori dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliati al capitale versato ed eventualmente rivalutato, nonchè distribuire ad eventuali soci sovventori o possessori di azioni di partecipazione, dividendi superiori del 2% rispetto a quelli distribuiti ai possessori delle quote della cooperativa. E' fatto, inoltre, divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita sociale.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31/1/1992 n.59.



Codice civile
Come abbonarsi



TITOLO VI

DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E
DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I

Delle società cooperative

Sezione III

Delle quote e delle azioni

NUOVO CODICE CIVILE

Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
(aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, e d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

Art. 2529⁽¹⁾

Acquisto delle proprie quote o azioni (2)

- L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

(1) Articolo così formulato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8. Entrerà in vigore il 1/1/2004);

(2) Per acquistare o rimborsare quote e azioni è stato previsto che il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società deve essere superiore ad un quarto. Inoltre, è stato confermato che l'acquisto o il rimborso debba avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

In vigore fino al 31/12/2003:

Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

- Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento dev'essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

<<< Indietro - Avanti >>>



Codice civile
Come abbonarsi



TITOLO VI

DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E
DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I

Delle società cooperative

Sezione III

Delle quote e delle azioni

NUOVO CODICE CIVILE

Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
(aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

Art. 2530⁽¹⁾

Trasferibilità della quota o delle azioni (2)

- [1] La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
- [2] Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
- [3] Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- [4] Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
- [5] Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
- [6] Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.⁽³⁾

(1) Articolo così formulato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8. Entrerà in vigore il 1/1/2004);

(2) L'articolo rafforza la posizione del socio che intenda cedere la partecipazione, rispetto ad un atteggiamento contrario della società, riconoscendo valore di assenso alla mancata espressione del placet entro il termine stabilito; e riconoscendo al socio una pretesa che può essere fatta valere in termini reali e non obbligatori innanzi l'autorità giudiziaria. Si è ritenuto, inoltre, di dare maggiori prerogative al socio che intenda cedere rispetto al terzo che intenda entrare per la ragione che la società ha obblighi verso il socio scaturenti dal contratto di società.

(3) Comma corretto dalla G.U. n. 153 del 4/7/2003

Si è ritenuto, inoltre, di dare maggiori prerogative al socio che intenda cedere rispetto al terzo che intende entrare per la ragione che la società ha obblighi verso il socio scaturenti dal contratto di società.

In vigore fino al 31/12/2003:

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.

- [1] Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.
- [2] Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

<<< Indietro - Avanti >>>



Codice civile
Come abbonarsi



TITOLO VI

DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE E DELLE
MUTUE ASSICURATRICI

Capo I

Delle società cooperative

Sezione IV

Degli organi sociali

NUOVO CODICE CIVILE

Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
(aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

Art. 2545-quinquies (1)

Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori (2)

- [1] L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
- [2] Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
- [3] L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
 - a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
 - b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
- [4] Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
- [5] Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.(3)

(1) Articolo aggiunto con D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 Entrerà in vigore il 1/1/2004);

(2) Per le cooperative diverse dalle riconosciute si è voluto innanzitutto stabilire, in conformità ad un orientativamente interpretativo oggi esistente fondato sulla lettura sistematica dell'art. 2518, secondo comma, n. 9, che l'atto costitutivo determina la modalità e le percentuali massime della ripartizione di dividendi tra i cooperatori. Si è poi introdotto un limite sostanziale alla distribuzione degli utili e alla divisione delle riserve in relazione a particolari situazioni finanziarie della società, per evitare che, soprattutto nelle cooperative diverse dalle riconosciute, il principio porta aperta "in uscita" accompagnato dalla rimozione dei principali limiti alla lucratività soggettiva possa determinare esodi in massa nelle situazioni di prosperità o nella imminenza di situazioni di crisi. Sono state poi previste tecniche di "distribuzione" delle riserve divisibili ai soci (nei casi in cui ciò possa accadere) essenzialmente attraverso la attribuzione ai soci di strumenti di finanziamento o attraverso l'aumento (gratuito) della partecipazione sociale. E' stata infine introdotta la regola che in caso di liquidazione della quota al socio le riserve divisibili possano essere attribuite ai soci mediante strumenti finanziari trasferibili.

(3) Comma aggiunto con d. lgs n. 310/2004

<<< Indietro - Avanti >>>

PROVA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

DEL 20 luglio 2015

OGGETTO: Piano di razionalizzazione società partecipate. Approvazione.

L'anno

Duemilaquindici

Addi **Venti**

Del mese di **luglio**

Alle ore **18,55**

nella sala

Consiliare Casa
Cittadino

a seguito di invito diramato dal Sindaco in data

14 luglio 2015

n. **210**

si è riunito il Consiglio Comunale

di **Prima convocazione**

In seduta

Pubblica

Presiede la seduta il Sig.

Giordano Gianluca

in qualità di

Presidente

del Consiglio Comunale;

È presente il Sindaco, Ing. Cosimo Ferraioli

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **21**

e assenti, sebbene invitati, n. **3**

Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRE.
1	Amarante Rita	SI	13	Lanzione Ivan	
2	Ariaudo Giuseppe	SI	14	Lato Eugenio	
3	D'Ambrosio Claudio	NO	15	Mainardi Antonio	
4	D'Ambrosio Giancarlo Palmiro	SI	16	Manzo Carla	
5	D'Aniello Maria	SI	17	Mauri Pasquale	
6	D'Antuono Luigi	SI	18	Mercurio Gaetano	
7	D'Auria Domenico	SI	19	Milo Alberto	
8	Falcone Roberto	SI	20	Pepe Maddalena	
9	Fasano Vincenzo	SI	21	Russo Annamaria	
10	Fattoruso Carmela	SI	22	Russo Virginia	
11	Ferrara Vincenzo	SI	23	Sorrentino Giacomo	
12	Giordano Gianluca	SI	24	Sorrentino Massimiliano	

Giustificano l'assenza i Consiglieri

D'Ambrosio Claudio

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Padovano - Barba - D'Ambrosio - Avagnano - Russo

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lg. 67/00) il Segretario Generale

Dott.ssa Livia Lardo

vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

Ascoltato l'intervento del Presidente che illustra la proposta di deliberazione n. 45 del del Segretario Generale riguardante il piano di razionalizzazione delle società parteci

Si dà atto che si allontana dall'aula il consigliere Mauri, per cui i presenti risultano e gli assenti 4 (D'Ambrosio Claudio – Lanzione Ivan – Mainardi Antonio – Mauri Pasqua

Vista la proposta di deliberazione n. 45 del 14 luglio 2015 del responsabile del Generale, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto del pare in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile interes proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e – assenti 4 (D'Ambrosio Claudio – Lanzione Ivan – Mainardi Antonio- Mauri Pasqu favorevoli 21;

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Mauri per cui i presenti risultano essere assenti 3 (D'Ambrosio Claudio – Lanzione Ivan – Mainardi Antonio);

Ascoltata la proclamazione della votazione per l'immediata eseguibilità, dallo stes unanime;

A voti espressi come innanzi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 45 del 14 luglio 2015 del Segretario Gen oggetto: " Piano di razionalizzazione delle società partecipate" e per l'effetto approvare allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Di dare alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità.

Proposta di deliberazione n. 45 del 14.7.2015

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- Che la legge 23.12.2014 n. 190, (legge di stabilità 2015) nell'ottica di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'amministrazione e la tutela della concorrenza e del mercato, ha imposto agli Enti Locali l'avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, e di conseguire risultati entro il 31 dicembre 2015;
- Che, in particolare, il comma 611 della legge citata, indica i criteri ai quali deve essere condotto tale processo di razionalizzazione e precisamente:
 1. Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessazioni;
 2. Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o da enti strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 4. Aggregare società di servizi locali a rilevanza economica;
 5. Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli uffici amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Considerato:

- Che il comma 612, della legge citata, prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino entro il 31 Marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette o indirettamente possedute, che indichi i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, accompagnato da una relazione tecnica e che dovrà essere trasmessa alla sezione Regionale della Corte dei Conti nonché pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione, per effetto del decreto "trasparenza" per cui in mancanza è attiva l'accesso civico;

➤ Che lo stesso comma 612 prevede che entro i 31 marzo 2016, i sindaci e gli altri organi delle amministrazioni, in relazione ai propri ambiti di competenza, predispongano una relazione sui risultati conseguiti che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata

Rilevato:

➤ che il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Angri è stato approvato, come da protocollo n. 12145 del 23 aprile 2015, allegato alla presente proposta, formandone parte integrante e sostanziale;

➤ che nel predetto Piano sono evidenziati:

1. il quadro giuridico in cui opera il suddetto piano;
2. la descrizione di ogni società coinvolta nel processo di razionalizzazione con indicazione della partecipazione detenuta dal Comune di Angri;
3. i dati riassuntivi dei bilanci per le società attive;
4. le azioni di razionalizzazione e gli elementi che influenzano le stesse;

Dato atto che nel detto piano è stata integrata la prevista relazione tecnica, al fine di contestualizzare in un unico documento l'esame delle partecipazioni societarie con i relativi dati tecnici e prospettive soluzioni operative;

Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il Piano di razionalizzazione allegato alla presente proposta;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- a) Di prendere atto del Piano di razionalizzazione delle società partecipate e della unitaria relazione tecnica, previsto dall'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale, facendolo propri ad ogni effetto;
- b) Di disporre la trasmissione della delibera di approvazione della presente proposta, unitamente al Piano, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet dell'ente;
- c) Di incaricare il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio di porre in essere tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per dare concreta attuazione alle previsioni del suddetto Piano;
- d) Di dare alla deliberazione di approvazione della presente proposta l'immediata eseguibilità.

Il Segretario Generale
dott.ssa Livia Lardo

attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

favorevole

Angri addì. *14/7/2013*

IL Responsabile U.O.C. Patrimonio
Dott.ssa Angela Marciano

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole _____

Angri addì,

Il Responsabile U.O.C.
Programmazione e Risorse
Rag. Gerardo La Mura

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(art. 1 comma 611 e seguenti della Legge 190/2014)

2. Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese

Il mercato, costruito con i fondi della Casmez, nasce come mercato alla produzione, si realizza di fatto con la fusione dei mercati di Pagani e di Nocera Inferiore. Progettato nell'anno 1972, con l'inizio dei lavori di costruzione nell'anno successivo. La realizzazione completa e la contemporanea apertura del mercato è avvenuta nel dicembre del 1982 con D.R. n. 06255/82. Dopo una prima fase di gestione commissariale, durata sei anni, il mercato Pagani – Nocera è stato denominato consorzio ortofrutticolo dell'Agro Nocerino-Sarnese cui partecipano la Regione Campania, di diritto perché proprietaria dell'immobile e senza quote di capitale, i Comuni di Pagani, Nocera Inferiore, Angri, Corbara, l'ERSAC, l'AOA, il CONSACA, il CGMO, la Federgrossisti frutta srl, la CCIAA di Salerno.

Per il primo avvio del mercato fu impiegato il personale già in servizio presso i vecchi mercati di Pagani e Nocera, in quanto aveva una preparazione di base e sufficiente capacità di adattarsi alla nuova realtà operativa del nuovo mercato.

I soci del "Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino-Sarnese società cooperativa a R.L.", sono:

Comune di Pagani, quota del 18,75% per € 7.746,90; Comune di Nocera Inferiore, quota del 18,75% per € 7.746,90; Comune di Angri, quota del 6,25% per € 2.582,29; Comune di Corbara, quota del 6,25% per € 2.582,29; Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, quota del 12,50% per € 5.164,60; Associazione Ortofrutticoltori Agro - A.O.A., quota del 6,25% per € 2.582,29; Consorzio Grossisti Mercati Ortofrutticoli C.O.G.M.O., quota del 6,25% per € 2.582,29; Provincia di Salerno, quota del 6,25% per € 2.582,29; Comune di Sant'Egidio Monte Albino quota del 18,75% per € 7.746,75; e così per un totale complessivo di n. 80 azioni da euro 516,46 ciascuna, pari ad un capitale sociale iniziale di euro 41.316,75.

Di seguito si riporta la situazione di bilancio del Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Coop. a r.l. relativa agli anni 2011 e 2012 da dove si evincono i risultati d'esercizio

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

datato 21/12/2013

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO

(7-bis) utili e perdite su conto	11.230	274
Totale proventi e oneri finanziari	(11.117)	(148)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rettificazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni verso terzi		
- plusvalenze da alienazioni verso soci		
- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi		
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	10.201	154
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni verso terzi		
- minusvalenze da alienazioni verso soci		
- minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi		
- accata fondi riserva indivisibile art. 12 L. 904/77		
- imposte esentate precedenti		
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	7.837	1.494
Totale delle partite straordinarie	17.837	18.055
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(7.636)	(17.880)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, sovvenzi, differenze anticipate	159	44.313
a) imposte correnti	9.540	
b) imposte differite		17.238
c) imposte anticipate		
d) proventi finiti da adesione al regime di trasparenza fiscale / trasparenza fiscale		
	9.640	17.238
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(9.681)	27.074

Presidente del Consiglio di amministrazione
Pacillo Vincenzo

Bilancio al 31/12/2013

Pagina 4

Pur considerando i risultati lusinghieri conseguiti dalla Società, al momento, e considerando che l'attività attualmente svolta è affievolita a causa della congiuntura economica non favorevole e alla mancanza di trasferimenti di fondi sia statali che comunali, in vista delle razionalizzazioni delle partecipazioni societarie ritenute non più indispensabili al prosieguo delle finalità istituzionali, è intenzione dell'amministrazione procedere alla dismissione delle quote azionarie.



**Oggetto. Piano di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione di C.C. 45/2015).
Dismissione quota di partecipazione della società per azioni " CONSORZIO
ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa
a r.l." - Provvedimenti.**


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 17/04/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere FAVOREVOLE
Angri

Il Responsabile U.O.C.
Lavori Pubblici e Patrimonio
dott. Giovanni Losco

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 17/04/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere FAVOREVOLE
Angri addì,

Il Responsabile U.O.C.
Programmazione e Risorse
Dott.ssa Angela Pauciulo

COMUNE DI ANGRI
(Provincia di Salerno)
Collegio dei Revisori



Comune di Angri



c_a294_0009059/2016
Prt.G.0009059/2016 - E - 23/03/2016 08:29:58
Smistamento: UOC_DIRIGENZIALE

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

Al Responsabile UOC Programmazione e Risorse

Al Responsabile UOC LL.PP e Patrimonio

Verbale n. 08 del 22/03/2016

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17,30, presso i locali del Comune di Angri si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame del

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE –
PROPOSTA N. 15 DEL 2/3/2016 – DISMISSIONE QUOTA PARTECIPAZIONE “
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE-
SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Canzano Presidente
- Dott. Bartolomeo Ianniciello Componente
- Dott. Angelo D'Addesa Componente.

Il Collegio Dei Revisori

Premesso

- Che ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2014 e successive, gli Enti devono predisporre l'avvio di un processo di razionalizzazione e conseguente dismissione delle quote possedute, in data 31/3/2016;

Vista la proposta di delibera, di cui prima

Vista la documentazione allegata in merito alla suddetta;

- **Ritenuto** che l'Ente abbia adempiuto solo in parte agli obblighi di legge, in quanto alla data del presente non risulta un concreto ed obbligatorio piano di dismissione a mezzo la valorizzazione delle proprie quote societarie da dimettere, né l'individuazione o proposta di acquisto di potenziale acquirente;

PRENDE ATTO


Della proposta, così come depositata agli atti del Collegio e intima l'Ente a voler provvedere in merito, in ossequio a quanto sancito per leggi vigenti.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giuseppe Canzano

Dott. Bartolomeo Ianniciello

Dott. Angelo D'Addesa



Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico Gelormini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267).

Angri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO

Dalla Residenza Municipale, li timbro

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134, comma 4, D.lgs 267/00)

☐ Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del T.U. 18.8.00, n. 267);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE